

**PCTO** J. Lenzetti

classe 3EH a.s. 2021/22

Indirizzo Economico Sociale

Liceo A. Issel Finale Ligure



Progetto  
**«LA SCUOLA ENTRA IN CARCERE:  
OLTRE LE REGOLE»**

# Il processo penale e la capacità di agire



**1° STEP: IL PROCESSO MINORILE**

# I PRINCIPI ISPIRATORI DEL PROCESSO MINORILE

## IL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA

**L'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 448 del 1988 dispone che le misure siano: "applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne".**

In accordo con questo principio il giudice dovrà individuare le misure idonee in riferimento alla situazione del minore: ambiente familiare, problematiche personali e percorso educativo passato od eventualmente in atto.

*Infatti, il giudice potrà perseguire il fine educativo e di reinserimento sociale cui l'intero sistema tende.*

## IL PRINCIPIO DI MINIMA OFFENSIVITÀ

**Il processo deve evitare che il contatto del minore con il sistema penale possa compromettere lo sviluppo della sua personalità e la sua immagine sociale.**

Ciò comporta che i giudici e gli operatori debbano preoccuparsi di non interrompere i processi educativi in atto cercando di evitare l'ingresso del minore nel circuito penale e consentendogli di usufruire di strumenti alternativi.

# IL PRINCIPIO DI DESTIGMATIZZAZIONE

Questo principio è l'estensione del principio di **minima offensività** in quanto riguarda l'identità individuale e sociale del minorenne, che si vuole proteggere il più possibile da processi di svalutazione



NE SONO ESPRESSIONE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

l'irrelevanza sociale del fatto;

l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova;

il divieto di diffondere le immagini e le informazioni sull'identità del minorenne;

lo svolgimento del processo quando l'imputato è minorenne, senza la presenza del pubblico

l'obbligo di eseguire notificazioni in maniera riservata;

l'obbligo di adottare le opportune cautele nell'esecuzione di interventi restrittivi da parte della polizia giudiziaria.

# IL PRINCIPIO DI RESIDUALITÀ DELLA DETENZIONE

Al fine di rendere la carcerazione una misura applicabile in estrema ratio, l'ordinamento prevede **soluzioni alternative** rivolte a responsabilizzare il minore.

L'obiettivo del principio di residualità della detenzione è limitare la carcerazione, cautelare ed esecutiva della pena.

IL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988 N. 448 SI PREFIGGE, QUINDI, L'OBIETTIVO DI CONIUGARE L'ESIGENZA DI DARE UNA RISPOSTA AL REATO CON QUELLA DI PROTEGGERE IL PERCORSO EVOLUTIVO DI CRESCITA DEL MINORE.

finalizzazione educativa, il processo non deve interferire sulla continuità educativa

attitudine responsabilizzante del processo stesso, ha il compito di promuovere nel minore lo sviluppo di competenze di autoregolazione

tutto il sistema si ispira alla cosiddetta:

*L'INTERVENTO PENALE COSTITUISCE UN MOMENTO ALTAMENTE STRUTTURATO CHE SVOLGE UNA FUNZIONE STRUTTURANTE PER LA PROSPETTIVA DI VITA DEL MINORE, E, QUINDI, IN QUESTO SENSO PREVENTIVA, IN QUANTO FORNISCE ALCUNE COORDINATE ATTORNO ALLE QUALI EGLI PUÒ COSTRUIRSI UN DIVERSO PERCORSO EVOLUTIVO.*

## COSA PREVEDONO IL FERMO E L'ARRESTO?

### ARRESTO IN FLAGRANZA

Gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorente colto in flagranza di uno dei delitti per i quali può essere disposta la misura della custodia cautelare.

Gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto, dell'età e della personalità del minorente.

### PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O DI FERMO DEL MINORENNE

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorente danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

Il pubblico ministero si assicura che il minorente sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorente, il pubblico ministero può disporre che il minorente sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

### FERMO DI MINORENNE INDIZIATO DI DELITTO

E' consentito il fermo del minorente indiziato di un delitto per il quale può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.



# QUALI POSSONO ESSERE LE MISURE CAUTELARI?



LE MISURE CAUTELARI SONO MISURE LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE CHE IL GIUDICE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI E DELL'ESIGENZA DI NON INTERRUPTERE I PROCESSI EDUCATIVI IN ATTO, PUÒ APPLICARE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AL MINORENNE IMPUTABILE.

**La misura deve essere proporzionata all'entità del fatto**

## PRESCRIZIONI

Il giudice può impartire al minorenni specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione al fine di non interrompere i processi educativi in atto, questi obblighi hanno efficacia per due mesi e sono rinnovabili una sola volta, per esigenze probatorie. Il giudice, nel prendere tale decisione, ascolta l'esercente la responsabilità genitoriale al fine di coinvolgerlo nell'attività di recupero.

**Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.**

## PERMANENZA IN CASA

Il giudice prescrive al soggetto minorenni di permanere presso l'abitazione familiare o in altro luogo di privata dimora. E può disporre limiti e divieti alla facoltà del minorenni di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, può anche consentire al minore, di allontanarsi dall'abitazione per ragioni di studio o lavoro o per svolgere altre attività utili alla sua educazione.

I genitori vigilano sul comportamento del minore consentendo, gli interventi di sostegno e controllo dei servizi della giustizia minorile e dell'ente locale.

**Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.**

## COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ

Con il provvedimento del collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata. Può anche imporre eventuali specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione, al fine di non interrompere i processi educativi in atto.

**Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può imporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.**

## CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.

Il giudice può disporre la custodia cautelare:

- a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;
- b) se, per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici.

# IN COSA CONSISTONO LE INDAGINI PRELIMINARI?

*Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale e hanno inizio quando una notizia di reato perviene alla PG o al PM*

## IL VALORE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Valutare se procedere o meno all'esercizio dell'azione penale è l'unica finalità perseguita dalle indagini preliminari, che, pertanto, non hanno di per sé valore probatorio. **Le uniche eccezioni sono rappresentate dai casi in cui si proceda con l'incidente probatorio e dagli atti irripetibili compiuti nel corso delle indagini preliminari tanto dall'accusa quanto dalla difesa.**

## QUANTO DURANO LE INDAGINI PRELIMINARI

Le indagini preliminari, disciplinate dagli articoli 326 e seguenti del codice di procedura penale, sono sottoposte a limiti di durata ben precisi, fissati dall'articolo 405. In particolare, il pubblico ministero deve chiedere l'eventuale rinvio a giudizio entro **sei mesi** dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato o, se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, dal momento in cui essa perviene al P.M. Per talune particolari tipologie di reato il termine è elevato a un anno.

## PROROGA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Prima della scadenza il pubblico ministero può comunque chiedere che il termine per l'esercizio dell'azione penale sia prorogato, indicando la giusta causa a sostegno della richiesta. E' poi possibile ottenere ulteriori proroghe in caso di particolare complessità delle indagini o di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato. Per alcuni reati la proroga per giusta causa può essere concessa solo una volta e, in ogni caso, ogni proroga non può eccedere i sei mesi. Si tratta di un passaggio funzionale a permettere all'interessato di apprestare un'idonea difesa.

## IN COSA CONSISTE L'UDIENZA DIBATTIMENTALE?

L'UDIENZA DIBATTIMENTALE DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI È TENUTA A PORTE CHIUSE, MA L'IMPUTATO CHE ABBA COMPIUTO GLI ANNI SEDICI PUÒ CHIEDERE CHE L'UDIENZA SIA PUBBLICA.

LA RICHIESTA VIENE ESAMINATA DAL COLLEGIO. L'ESAME DELL'IMPUTATO È CONDOTTO DAL PRESIDENTE. I GIUDICI, IL PUBBLICO MINISTERO E IL DIFENSORE POSSONO PROPORRE AL PRESIDENTE DOMANDE O CONTESTAZIONI DA RIVOLGERE ALL'IMPUTATO.

SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'UDIENZA PRELIMINARE IN QUANTO COMPATIBILI. IL GIUDICE ANCHE QUI HA LA POSSIBILITÀ DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CIVILI TEMPORANEI A PROTEZIONE DEL MINORENNE.





## COSA COMPORTA LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO E LA MESSA ALLA PROVA

IL GIUDICE PUÒ DISPORRE LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO E LA MESSA ALLA PROVA QUANDO RITIENE DI DOVER VALUTARE LA PERSONALITÀ DEL MINORENNE ALL' ESITO DELLA PROVA STESSA.

Il processo è sospeso per un periodo **non superiore a 3 anni** quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione **non inferiore a 12 anni**.

Negli altri casi per un periodo **non superiore ad 1 anno**.

Il giudice provvede sulla base di un progetto elaborato dai servizi della giustizia minorile in collaborazione con i servizi dell'ente locale, al quale **il minorente deve dare la propria adesione e che prevede il coinvolgimento della famiglia del minore e del tessuto sociale**.

CON L'ORDINANZA DI SOSPENSIONE IL GIUDICE AFFIDA IL MINORENNE AI SERVIZI MINORILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PER INTERVENTI DI OSSERVAZIONE, TRATTAMENTO E SOSTEGNO ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI DEGLI ENTI LOCALI.

Inoltre, il giudice può impartire prescrizioni per riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorente con la persona offesa dal reato.

PASSATO IL PERIODO DI SOSPENSIONE, IL GIUDICE, TENUTO CONTO DEL COMPORTAMENTO DEL MINORENNE E DELL'EVOLUZIONE DELLA SUA PERSONALITÀ, SE RITIENE CHE LA PROVA ABBA DATO ESITO POSITIVO, DICHIARA ESTINTO IL REATO.

## QUALI POSSONO ESSERE LE FORMULE DI PROSCIoglIMENTO



Si applicano quando il minorenni autore di reato non è imputabile oppure lo Stato non ha interesse a perseguirlo in quanto il suo comportamento non è significativo di una scelta strutturata in senso trasgressivo e il processo non può perseguire finalità educative.

### NON LUOGO A PROCEDERE PER NON IMPUTABILITÀ PER I SOGGETTI MINORI DI QUATTORDICI ANNI

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni in quanto, al di sotto di tale età, un soggetto non può essere considerato capace d'intendere e di volere.

-In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, **pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.**

-Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato è previsto che il **giudice possa disporre, anche d'ufficio, una perizia.** Quando anche dopo la perizia permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.

-Nei confronti dei soggetti non imputabili che hanno posto in essere fatti previsti dalla legge come delitto e che risultino "pericolosi", tenuto conto della gravità del fatto, **il giudice può disporre una misura di sicurezza.**

### NON LUOGO A PROCEDERE PER NON IMPUTABILITÀ PER INCAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE, IMMATURITÀ

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto anni, se aveva capacità d'intendere e di volere, ma la pena è diminuita.

La "capacità di intendere e di volere" in un minorenni non è mai presunta ma deve essere sempre dimostrata.

**La valutazione interessa l'accertamento della capacità del minorenni, al momento della commissione del fatto, di rendersi conto del significato antisociale del reato compiuto e di valutarne le conseguenze.**



## NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO

Durante le indagini preliminari il pubblico ministero può chiedere al giudice sentenza di "non luogo a procedere per irrilevanza del fatto" quando esistono tre condizioni:

- IL FATTO DI REATO È TENUE;
- IL COMPORTAMENTO DEL MINORENNE È OCCASIONALE;
- L'ULTERIORE CORSO DEL PROCEDIMENTO PREGIUDICHEREBBE LE ESIGENZE EDUCATIVE DEL MINORENNE.

**In presenza di tali condizioni, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.**

## PERDONO GIUDIZIALE

Il giudice, tenuto conto della gravità del reato e della "**capacità a delinquere**" del minorenni, può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio o, qualora si proceda al giudizio, può astenersi dal pronunciare condanna, quando si presume che il minorenni si asterrà dal commettere ulteriori reati.



## IN COSA POSSONO CONSISTERE LE SANZIONI

### SOSTITUTIVE

Quando il giudice ritiene di dover applicare ad un minorenne una pena detentiva non superiore a due anni, **può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata**, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne, nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.



Il magistrato di sorveglianza del luogo di abituale dimora del condannato **provvede in ordine all'esecuzione della sanzione, tenendo conto anche delle esigenze educative del minorenne.**

**PERTANTO, RICEVUTA COMUNICAZIONE DELLA SANZIONE, CONVOCA ENTRO 3 GIORNI IL MINORENNE, L'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, L'EVENTUALE AFFIDATARIO E I SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE**

